

# UNIVERSITÀ

UN CONTRATTO A INFORMATICA

## I PUNTI PER LA LINGUA INGLESE

Scelto chi non aveva la votazione massima  
Pagato un anno di stipendio in più (9.600 euro) come ristoro al candidato escluso

## L'«AUTOPARENTOPOLI»

Sul caso del prof. Lionetti, annunciato ricorso al Consiglio di Stato: «L'incompatibilità esiste solo per i parenti ma non vale per se stessi»

# Assunto chi aveva meno titoli il Tar condanna a risarcire

E sul consigliere «autopromosso» associato, l'Ateneo farà appello: errore dei giudici

NICOLA PEPE

Prima il consigliere di amministrazione «autopromosso», ora il contratto di collaborazione affidato a un candidato con meno punteggio. Il Tar Puglia tira fuori dal cilindro un'altra sentenza (844/2016) che mette in qualche modo in discussione i criteri di merito in ambito universitario. In una decisione pubblicata alcuni giorni fa, i giudici amministrativi della III sezione (presidente Francesco Gaudieri, relatore Desirée Zonno) hanno condannato l'Ateneo a pagare un risarcimento danni di 9mila e 600 euro (oltre a 3mila euro di spese processuali) a Gaetano Lopez, uno dei due candidati che ha partecipato due anni fa a una selezione pubblica per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di due anni presso il Dipartimento di Informatica.

Oggetto del contendere, la valutazione «maggiorata» del titolo di un suo concorrente al quale era stato riconosciuto un massimo punteggio (5) previsto per una «ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto, supportata dalla frequenza di corsi di lingua...». Tutto



ATENEO Il Tar mette in discussione i criteri di merito in ambito universitario

ciò, nonostante l'interessato avesse pacificamente dichiarato nel suo curriculum una «buona conoscenza» della lingua inglese, benché supportata da titoli.

Un anno fa, l'Università prese atto di una ordinanza del Tar che bocciò la scelta della commissione, e stipulò il contratto con Lopez, «liquidando» l'altro candidato dopo un anno di attività, rere-

munerata. Con questa nuova sentenza, l'Ateneo è stato chiamato a «risarcire» all'escluso un anno di stipendio. Volendo fare due conti, l'amministrazione ha pagato tre stipendi per una prestazione di due anni. Una scelta «vantaggiosa» per un ente che si soffra a tenere i conti in equilibrio.

Per quanto riguarda la nomina a professore di seconda fascia di

un suo (ex) consigliere di amministrazione, l'Università è decisa ad andare fino in fondo. Il Rettore, Antonio Uricchio, ha fatto sapere che appellerà al Consiglio di Stato la sentenza del Tar che ha «bocciato» la nomina del prof. Francesco Leonetti ritenendo «incompatibile» la sua «chiamata» a Farmacia. Secondo l'Ateneo, i giudici amministrativi

avrebbero dato un'interpretazione «restrittiva» alla norma anti Parentopoli del 2010 che impedisce l'incandidabilità ai familiari e che invece riguarderebbe (anche) gli i membri del cda.

Secondo l'Università, tutto è regolare per diversi motivi. Primo perché «il concorso è stato bandito dopo una richiesta del Consiglio del Dipartimento di Farmacia (primo atto del c.d. procedimento di chiamata) di cui facevano parte tutti i concorrenti, compresi il vincitore e il ricorrente»; secondo perché il prof. Lionetti «non ha preso parte alla delibera d'indizione della procedura concorsuale» (dal verbale risulta essersi allontanato); terzo, l'Università ha chiesto un parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato che non ha sollevato alcuna eccezione ritenendo il prof. Lionetti «pienamente legittimato a partecipare al concorso». Infine la scelta è stata fatta da una commissione terza e i meriti del prof. Lionetti sono incontestabili. Il Tar Puglia, in 10 pagine ha spiegato il perché di una (ovvia) interpretazione della legge. E cioè, non è possibile che uno vinca una procedura decisa dall'organo di cui fa parte.

**ASSISTO™**  
Assistenza gratuita ai parenti delle Vittime